

# ERRATA CORRIGE

MANUALE DI DIRITTO COSTITUZIONALE – Collana I manuali brevi d'autore - ISBN 978-88-6657-961-8

Alle pag. 177-178 il box di approfondimento è sostituito dal seguente:

## *La tutela della famiglia di fatto: le unioni civili e le convivenze di fatto*

Tuttavia, nonostante il disposto dell'art. 29 Cost. che si riferisce esplicitamente alla famiglia fondata sul matrimonio, è importante evidenziare che la Costituzione appresta tutela anche ai modelli familiari non fondati sul matrimonio e sempre più diffusi nell'odierno assetto sociale. Il riferimento è alla cd. **famiglia di fatto** che è possibile ricondurre alle **formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost.**

La **giurisprudenza di merito e di legittimità**, peraltro, ha da tempo riconosciuto rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, riconoscendo alcune **posizioni giuridiche soggettive in capo ai conviventi *more uxorio*** nei rapporti personali e patrimoniali tra conviventi e limitatamente nei confronti di terzi (ad es. la successione nel contratto di locazione a favore del convivente di fatto), nonché nei confronti dei figli, oramai del tutto equiparati ai figli nati da genitori coniugati. Dall'evoluzione giurisprudenziale, si desume che la famiglia di fatto, quale tipologia di formazione sociale, per avere rilevanza nel nostro ordinamento, deve caratterizzarsi per **la convivenza, la stabilità, la durata e la solidarietà reciproca** tra un uomo ed una donna.

Il **legislatore ordinario è intervenuto** soltanto di recente a dettare una regolamentazione della materia, nonostante il dibattito in merito si era oramai avviato da tempo, con numerose proposte di introduzione di nuovi istituti giuridici volti a disciplinare le unioni di fatto (fra cui il PACS, Patto Civile di Solidarietà, e i DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi). L'attuale **disciplina in materia di unioni civili** è contenuta nella **legge 20 maggio 2016, n. 76**, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (cd. legge Cirinnà). In estrema sintesi, la legge si articola in due parti riguardanti rispettivamente:

- la regolamentazione delle **unioni civili tra persone dello stesso sesso**: è considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. e costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono disciplinati dalla proposta di legge i **diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale**, sulla falsariga dell'art. 143 c.c. sul matrimonio. Oltre all'applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell'unione comporta che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti;

- la regolamentazione delle **convivenze di fatto**, che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali: sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto **alcune prerogative spettanti ai coniugi**, così codificando in buona parte alcuni orientamenti giurisprudenziali già emersi. Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.